

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Considerato che l'Ente Poste Italiane S.p.a. ha confermato che con decorrenza 31 luglio 2002 cessa tutte le attività operative presso la suddetta sezione doganale, trasferendo provvisoriamente l'attività concernente l'importazione dei pacchi aerei di provenienza extra/U.E., presso il centro di Milano pacchi Linate, in attesa del trasferimento definitivo presso il centro dei servizi postali sito in Lonate Palazzolo (Varese);

Vista l'autorizzazione al predetto trasferimento provvisorio, dovuto all'esigenza di liberare il centro di Milano pacchi Farini - sito in piazzale Lugano, 21, per consentire il programmato smantellamento della struttura;

Vista la proposta in data 6 agosto 2002 della Direzione della circoscrizione doganale di Milano 1 di sopprimere la sezione doganale pacchi postali e posta lettere;

A D O T T A
la seguente determinazione:

A decorrere dal 2 settembre 2002 la sezione doganale pacchi postali e posta lettere, sita in Milano, piazzale Lugano n. 21 - codice di riferimento n. 071102, dipendente dalla dogana di Milano, è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2002

Il direttore regionale: FIORILLO

02A11163

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 25 luglio 2002.

Schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP- PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PRO- VINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 19 del Regolamento n. 1493/1999/CE del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Visto l'art. 20 del Regolamento n. 1227/200/CE della commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1493/1999/CE del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, prevede che il Governo, regioni e province autonome possono concludere in sede di questa Confe-

renza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmesso il 12 luglio 2002, in materia di classificazione delle varietà di vite;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni, hanno avanzato richieste di modifiche in merito al provvedimento in esame, unitamente alla proposta di modificare in accordo il testo in esame, peraltro, accettate, dal rappresentante del Ministero proponente;

Tenuto conto che nel corso della seduta del 18 luglio 2002 del comitato tecnico di coordinamento in materia di agricoltura, gli assessori regionali hanno confermato le richieste avanzate in sede tecnica unitamente alla proposta di una ulteriore modifica, recepita dal Ministro delle politiche agricole e forestali e di seguito riportata:

al punto 4 aggiungere il seguente comma: «Qualora le regioni e le province autonome abbiano delle sperimentazioni terminate entro l'anno di pubblicazione del presente accordo, queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate»;

Vista la nuova stesura dello schema di accordo contenente le modifiche concordate, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 23 luglio 2002 alla segreteria di questa Conferenza;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Visto l'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Visto l'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, contenente norme di attuazione dei regolamenti sopra riportati, che dispone che la classificazione delle varietà di viti di uva da vino avvenga secondo le procedure vigenti in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti che, tra l'altro deve provvedere agli adempimenti della normativa ricordata;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Acquisito il parere del Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1. Finalità.

1. La classificazione delle varietà di viti per uva da vino viene effettuata dalle regioni e province autonome sulla base delle linee guida generali contenute nel presente provvedimento.

2. Criteri di classificazione.

1. Le varietà di viti per uve da vino sono classificate, ai fini della coltivazione, per unità amministrativa o per zona di produzione. Per unità amministrativa si intende il territorio della regione o delle singole province o della provincia, n. 1164. Nella classificazione le varietà sono indicate con il nome, i sinonimi, gli omonimi e, se autonoma. Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogenei delimitati, ai fini del presente provvedimento, dalle regioni o province autonome.

2. Sono ammesse alla classificazione soltanto le varietà che appartengono alla specie *Vitis Vinifera* o provengono da un incrocio tra questa specie e altra specie del genere *Vitis*. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti: Noah, Othello Isabella, Jacques, Clinton, Herbemont.

3. Sono classificate solo le varietà di uve da vino iscritte al registro nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 del caso gli eventuali altri usi di cui al comma 4.

4. Per ogni varietà classificata come varietà per la produzione di vino nell'unità amministrativa nella zona di produzione si indicano anche i seguenti eventuali altri usi consentiti nell'unità amministrativa o nella zona di produzione considerata:

- a) varietà per uva da tavola;
- b) varietà per la produzione di acquavite da vino;
- c) varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
- d) varietà per la produzione di vino da uve stramature;
- e) altri usi.

3. Classificazione delle varietà di viti.

1. Per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione, le varietà di viti per uve da vino sono assegnate ad una delle classi seguenti:

- a) varietà idonee alla coltivazione.

Dette varietà possono essere coltivate nell'unità amministrativa o nella zona di produzione di riferimento fornendo vini di buona qualità. Nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis Vinifera*. Le regioni e le province autonome, possono, sulla base di parametri tecnici e/o delle politiche di sviluppo del settore, suddividere queste in varietà consigliate in varietà ammesse per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola.

Le varietà sono eliminate dalla classificazione quando la loro attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nell'unità amministrativa o nella zona di produzione, definite dall'art. 2, comma 1 del medesimo.

- b) varietà in osservazione.

Dette varietà sono quelle sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione nell'unità

amministrativa o nella zona di produzione. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione «indicazione geografica tipica».

4. Nuove varietà.

1. L'inserimento di una varietà di uva da vino che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o la zona di produzione ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie effettuate in conformità con l'allegato tecnico.

2. In deroga al primo comma del presente articolo, per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è ammessa la classificazione in un'unità amministrativa o zona di produzione, senza l'obbligo di effettuare le previste prove di attitudine alla coltura, la classificazione definita ai sensi dell'art. 2, comma 2, per i seguenti casi:

a) varietà di uve da vino che sono classificate come varietà idonee alla coltivazione nell'unità amministrativa o zona di produzione finitima;

b) varietà che figurano nel registro nazionale delle varietà di viti come provvisoriamente autorizzate nella relativa unità amministrativa o zona di produzione alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. Qualora le regioni e le province autonome abbiano delle sperimentazioni terminate entro l'anno di pubblicazione del presente accordo, queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate;

5. Varietà utilizzabili per la produzione di vino.

1. Soltanto le varietà di viti per uva da vino da commercializzare menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

2. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione devono essere estirpate, con esclusione dei casi in cui la produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

6. Varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione.

1. Le varietà precedentemente classificate come varietà raccomandate o varietà autorizzate sono assegnate alla classe varietà idonee alla coltivazione: le varietà precedentemente classificate come varietà provvisoriamente autorizzate sono assegnate alla classe varietà in osservazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 4, comma 2, lettera b) del presente provvedimento.

7. Provvedimenti regionali.

1. Le regioni e province autonome adottano i provvedimenti di competenza dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento in ordine alla classificazione delle varietà di viti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO TECNICO.

1. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità relative all'organizzazione della prova ed alla raccolta dei dati in modo da permettere una idonea valutazione dell'attitudine alla coltura della varietà interessata.

2. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite di cui trattasi, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione o provincia autonoma. Una o più varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite vengono coltivate in condizioni identiche ed osservate come varietà di riferimento ai fini comparativi. Possono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di viti relativamente diffuse nella regione considerata.

3. Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la varietà da esaminare così come una o più varietà di riferimento possano produrre almeno trecento litri di vino.

4. I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. Durante tali prove per la varietà di vite sottoposta alle prove e per la o le varietà di riferimento si valutano i seguenti parametri:

a) vegetativi:

epoca di germogliamento;

epoca di fioritura;

epoca di invaiatura;

epoca di maturazione;

b) produttivi:

sul mosto alla maturazione:

grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);

acidità totale (g di acido tartarico/l);

ph;

peso medio del grappolo;

produzione media espressa in kg uva per

ceppo per ettaro;

sul mosto alla raccolta dell'uva:

grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);

acidità totale (grammi di acido tartarico/l);

ph;

sul vino bianco:

acidità totale (g di acido tartarico/l);

acido tartarico(g/l);

alcool (g/l);

acido malico (g/l);

estratto netto (g/l);

su altri vini:

acidità totale (g di acido tartarico/l);

acido-tartarico (g/l);

alcool (g/l);

acido malico (g/l);

estratto netto(g/l);

flavonoidi (mg/l);

antociani (mg/l);

polifenoli totali (mg/l).

5. Deve essere inoltre effettuata, per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varietà in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.

6. Aggiungere anche eventuali indicazioni sulla coltura della varietà di vite in esame (ad es. resistenza alla siccità, a malattie, vigoria etc.).

Roma, 25 luglio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A11169

ACCORDO 25 luglio 2002.

Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento n. 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini», che agli articoli 14 e 15 detta disposizioni per la denuncia delle superfici «vitate» e la costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT, ed all'art. 16 detta disposizioni sulla denuncia di produzione delle uve e della produzione generale vitivinicola;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4 prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmesso il 19 giugno 2002, sui criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOC e DOCG e degli elenchi delle vigne IGT, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni nella seduta del 4 ottobre 2001;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni, pur esprimendo avviso favorevole, hanno avanzato alcune richieste formali di modifiche in merito al provvedimento in esame, peraltro, accettate dal rappresentante del Ministero proponente;

Tenuto conto che nel corso della seduta del 18 luglio 2002 del comitato tecnico di coordinamento in materia